



Comune di Castiglione Cosentino

PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Vittorio Veneto, 16 – CAP 87040 - Tel 0984.442007/442775 – Fax 0984.442185

www.comune.castiglionecosentino.cs.it - castiglionecosentino@postecert.it - castiglionecosentino@libero.it

Prot. N° 9632/13-10-2014

DISPOSIZIONE TAGLIO SIEPI E RAMI SPORGENTI, PULIZIA FOSSI DI SCOLO E REGIMENTAZIONE ACQUE PIOVANE AI MARGINI DEI MARCIAPIEDI, DELLE AREE DI SOSTA, DELLE STRADE PROVINCIALI, COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO

ORDINANZA N° 26 del 13-10-2014.

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

Costatato lo stato di abbandono ed incuria in cui versano numerosi appezzamenti di terreno nel territorio comunale, in particolare dei fondi confinanti con le strade pubbliche;

Considerato che ai sensi del punto 46) dell'art. 3 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada, per “Sede stradale” si intende la superficie entro i confini stradali, compresa la carreggiata, i marciapiedi e le piste ciclabili.

Rilevato che, ai bordi delle strade comunali, risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, creando conseguentemente ostacolo ai pedoni, ai ciclisti e occultando la visibilità agli utenti della strada e la visibilità della segnaletica;

Rilevato inoltre che, dai terreni adiacenti risulta crescente il manifestarsi di tracimazione delle acque piovane sulle sedi delle strade comunali e provinciali con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere con grave pregiudizio per la viabilità e per la sicurezza di persone e cose;

Rilevato che il perdurare di tali situazioni possa aumentare i rischi di inconvenienti igienico sanitari e di pericolo per la viabilità;

Ritenuto necessario ordinare ai proprietari dei terreni privati il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

Ritenuto, altresì necessario, ordinare ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali di acque con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere;

Che tale ordinanza avrà valore in tutti i periodi dell'anno al fine della sicurezza, igiene e sanità pubblica;

Visto il Codice Civile in particolare gli articoli n. 892, 893 e 894;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 – nuovo codice della strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.D.S. e ss.mm.ii.;

Visto l'art.255 del D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto il D. Lgs 18.8.2000, n. 267 recante “Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali” e ss.mm.;

ORDINA

ART.1

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, il taglio dei rami degli arbusti, delle siepi e dei rovi che sporgono dalle stesse proprietà private oltre il ciglio delle strade comunali, vicinali e consorziali, per assicurare la visibilità necessaria a salvaguardia della pubblica incolumità e della circolazione veicolare e pedonale;

ART. 2

Ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità e di provvedere alla regimentazione delle acque piovane in modo da evitare tracimazioni sulle sedi viarie comunali e provinciali di acque con conseguente caduta di detriti, ramaglie e fogliame di ogni genere;

ART. 3

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa anche naturale, vengano a cadere sulla sede stradale o sulle sue pertinenze o in fossati di scolo delle acque piovane, alberi piantati nei terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie o fogliame e detriti di ogni genere, il proprietario di esse è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

AVVERTE

In caso di inadempienza, il Comune provvederà all'esecuzione d'Ufficio con addebito delle spese a carico dell'inadempiente;

Ai trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza, verrà erogata una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,83 a €. 516,46 oltre alle spese necessarie a far attuare da parte di questo Ente i lavori di pulizia e disserbamento in questione.

A carico degli inadempienti verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P. e di quant'altro previsto dalla Legge 353/2000 in materia penale.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune www.castiglionecosentino@libero.it.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Stazione Forestale di San Pietro In Guarano, alla Stazione Carabinieri di San Pietro In Guarano, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale /Territorio-Ambiente, all'Ufficio Tecnico Comunale/LL.PP. ed alla Procura della Repubblica - Cosenza .

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Francesco Saverio Smeriglio – Responsabile U.T.C./LL.PP.-Manut..

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso Giurisdizionale, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo, dinanzi al TAR Calabria ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24-11-1971 N° 1199 e ss.mm..-

Dalla Residenza municipale, lì 13-10-2014

IL SINDACO
f.to (D.ssa Dora Lio)